

(N. 1198)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPEZZANO, TERRACINI, MINIO, AGOSTINO, RODA,  
GRAMEGNA, PASTORE Ottavio, DE LUCA Luca

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1955

Modifica all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.

ONOREVOLI SENATORI. — La preminenza che, fra i diritti riferibili ai rapporti politici, viene conferita dall'articolo 48 della Carta costituzionale a quello di voto, impone al legislatore di considerare la legge sull'elettorato attivo con particolare cura e vigilanza, sia per un suo completamento e miglioramento tecnico, sia per assicurare la costante aderenza all'evolversi della coscienza giuridica e politica del popolo italiano.

La esperienza fatta con l'applicazione della vigente legge 7 ottobre 1947, n. 1058, impone che la stessa sia modificata in molte parti, tanto più che è stata varata dal legislatore dell'epoca con una certa frettolosità e più sulla base di ipotesi astratte che non su quella di esperienze concrete. Inoltre per di più essendo stata emanata prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ci sembra in qualche sua parte non conforme col dettato costituzionale.

Non vogliamo in questa proposta affrontare tutti i punti della legge che riteniamo suscettibili di modifiche; affronteremo solo quelli che ci sembrano di particolare importanza in quanto più degli altri limitano ingiustamente l'ampiezza del diritto di voto e sono quindi suscettibili di creare turbamento nella coscienza giuridica del popolo italiano.

Intendiamo riferire innanzitutto alle cause ostative all'esercizio di diritto di voto di cui al n. 7 dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e per le quali non sono elettori, *in ogni caso*, i condannati:

1° per peculato, malversazione a danno di privati, concussione, corruzione (codice penale, libro II, titolo II, capo I, articoli da 314 a 322);

2° per turbata libertà degli incanti (codice penale, libro II, titolo II, capo 2°, articolo 353);

3° per calunnia, falso giuramento, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subordinazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore (Codice penale, libro II, titolo III, capo I, articoli 368, da 371 a 375, 377, 380, 381 e 382);

4° per associazioni per delinquere, devastazione e saccheggio (Codice penale, libro II, titolo V, articoli 416, 419);

5° per delitti contro la incolumità, esclusi i colposi (Codice penale, libro II, titolo VI, capo I e capo II, articoli da 422 a 447);

6° per falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (Codice penale, libro II, titolo VII, capo I, articoli da 453 a 461, 464, 466);

7° per falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento (Codice penale, libro II, titolo VII, capo II, articoli da 467 a 474);

8° per falsità in atti (Codice penale, libro II, titolo VII, capo III, articoli da 476 a 493);

9° per delitti contro la libertà sessuale esclusi quelli previsti dagli articoli 522 e 526 (Codice penale, libro II, titolo IX, capo I, articoli da 519 a 521, da 523 a 525);

10° per offese al pudore e all'onore sessuale (Codice penale, libro II, titolo IX, capo II, articoli da 527 a 537);

11° per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe, escluso quello previsto dall'articolo 553 (Codice penale, libro II, titolo X, articoli da 545 a 550, 552, 554);

12° per incesto (Codice penale, libro II, titolo XI, capo 2°, articolo 564);

13° per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime (Codice penale, libro II, titolo XII, capo I, articoli 575, 583);

14° per furto, eccettuabili i casi previsti dall'articolo 626, primo comma, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, danneggiamento nei casi per i quali si procede d'ufficio (Codice penale, libro II, titolo XIII, capo I, articoli 624, 626, comma secondo, 628, 629, 630, 635, comma secondo);

15° per truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria o mutilazione fraudolenta

della propria persona, circonvenzione di persone incapaci, usura, frode di emigrazione, appropriazione indebita nei casi per i quali si procede d'ufficio, ricettazione (Codice penale, libro II, titolo XIII, capo II, articoli 640, 642, da 643 a 645, 646, ultimo comma, 648);

16° per giuochi d'azzardo (Codice penale, libro III, titolo I, capo II, articoli 718, 720);

17° per bancarotta fraudolenta (Regio decreto 26 marzo 1942, n. 267, titolo VI, capo I, articolo 216);

18° per le contravvenzioni previste dal titolo VII del testo unico della legge di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (del meretricio);

19° per le contravvenzioni previste dal decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323 (norme per la repressione della prostituzione).

Riteniamo subito che l'elencazione di cui sopra non trova netta ed inequivoca classificazione in uno dei tre gruppi di cause ostative all'esercizio di diritto di voto previsto dalla Costituzione nel terzo comma dell'articolo 48 e cioè: 1° incapacità civile; 2° effetto di sentenza penale irrevocabile; 3° casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Infatti la limitazione di cui sopra non deriva da incapacità civile, istituto disciplinato in via del tutto particolare; non da sentenza penale che espressamente stabilisca l'esclusione del condannato dal diritto di voto; non da una legge che indichi come «moralmente indegni» i cittadini che siano stati condannati per uno dei reati sopraelencati; bensì da una norma legislativa per la quale dei cittadini sono dichiarati «non elettori» per il solo fatto di essersi venuti a trovare in una certa e determinata situazione.

Stando così le cose siamo propensi a pensare che si tratti di una limitazione non prevista dalla Costituzione e quindi contro la stessa.

Sta però di fatto che l'opinione pubblica, più o meno scientemente, ha già individuato la sola causale di questa particolare esclusione *ope legis*, nella indegnità morale, individuazione che del resto risulta invocata nel corso dei lavori preparatori dallo stesso legislatore dell'epoca al di fuori di ogni preoccupazione di ordine costituzionale, e che comunque

appare in tutta evidenza anche da un esame superficiale dell'elencazione di cui sopra.

Orbene sulla scorta di questo criterio è necessario sottoporre ad analisi critica le esclusioni attuate in base alla predetta norma del n. 7 dell'articolo 2 sopracitato, per eliminare le più evidenti ingiustizie e le più stridenti sperequazioni.

Secondo noi l'elencazione di cui sopra va modificata, soprattutto nei seguenti punti e per le seguenti considerazioni:

a) se è giusto, sul metro dell'indegnità morale, che vengano esclusi dal diritto di voto per il solo titolo del reato i condannati per usura, per contravvenzioni relative al meretricio ed alla repressione della prostituzione ecc., in quanto questi reati per se stessi, quali che siano le circostanze in cui sono commessi, sono indici negativi di dignità morale (come normalmente s'intende questo concetto) è profondamente ingiusto, per contro, che non si tenga conto delle circostanze attenuanti quando si tratti di reati come le lesioni gravi e gravissime, la appropriazione indebita, il furto, l'aborto, la truffa, il danneggiamento ecc., per i quali le circostanze possono essere tali da minimizzarne la gravità e da escludere, in chi li ha commessi, ogni minima traccia di indegnità morale come, ad esempio, quando sia riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale o la causa d'onore.

b) ingiusto e più ancora inspiegabile appare il fatto che, mentre per tutti i reati elencati è richiesta la sussistenza del dolo, specifico o generico che sia, soltanto per le offese al pudore ed all'onore sessuale si procede all'esclusione del diritto di voto anche quando siano stati commessi per mera colpa e siano stati puniti con la sola pena pecuniaria. È evidente che nessuna indegnità morale può attribuirsi a colui che spinto da incoercibile necessità fisiologica sia stato sorpreso ad urinare in luogo aperto al pubblico oppure a quel giovane che nel pubblico parco abbia baciato la sua ragazza.

c) è ingiusto che si consideri degno di esercitare il diritto del voto il ricco debosciato

che frequenta i casinò di S. Remo e di Venezia sperperando milioni alla roulette o al baccarat e che ne venga invece privato chi venga sorpreso a giocarsi mezzo litro di vino più o meno generoso ad una partita a morra con i suoi amici.

Trattasi, come è agevole rilevare, di ingiustizie e di sperequazioni atte a particolarmente colpire la sensibilità giuridica del cittadino e tali da suscitare fondati dubbi sulla giustezza dell'attuale disciplina dell'elettorato attivo.

D'altra parte queste ingiustizie e queste sperequazioni sono facilmente eliminabili con l'inserimento nella norma di cui al n. 7 dell'articolo 2 del principio in forza del quale per addivenire all'esclusione dalle liste elettorali non possa essere sufficiente — ad eccezione delle contravvenzioni alle norme sul meretricio o sulla repressione della prostituzione e dei reati di circonvenzione di persona incapace, di usura e di frode in emigrazione — il titolo del reato ma debba anche essere richiesto che il reato stesso non sia commesso in circostanze tali da comportare una pena inferiore ad un certo minimo.

Tale minimo viene da noi indicato in un anno ed un giorno di pena detentiva anche in considerazione del fatto che esso è lo stesso di quello previsto, di regola, per la concessione della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 Codice penale.

D'altro canto ci sembra troppo grave la perdita del diritto elettorale per un tempo indeterminato nei casi in cui la condanna per uno dei reati di cui sopra non superi i tre anni. Ci sembra giusto che in detti casi la perdita del diritto elettorale sia limitata solo a 5 anni.

Riteniamo anche che non debbano essere privati del diritto del voto non solo i condannati per i casi previsti dall'articolo 626, primo comma, del Codice penale, ma tutti i condannati a norma di detto articolo e quindi debba essere soppressa l'attuale esclusione prevista dalla legge.

Onorevoli Senatori, la proposta che segue e che raccomandiamo alla vostra approvazione mira a realizzare quanto sin qui esposto.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Il n. 7 del primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947 n. 1058 è sostituito dal seguente:

« 7° I condannati ad una pena detentiva superiore all'anno per peculato, malversazione a danno dei privati, concussione, corruzione, turbata libertà degli incanti, calunnia, falsa testimonianza, falso giuramento, falsa perizia o interpretazione, frode processuale, subornazione, patrocinio o consulenza infedele o altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico, millantato credito del patrocinatore, associazione per delinquere, devastazione e saccheggio, per delitti contro la incolumità pubblica, esclusi i colposi, per falsità di moneta, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento, falsità in atti, per delitti contro la libertà sessuale, esclusi quelli preveduti dagli articoli 522 e 526 del Codice penale, per offesa al pudore e all'onore sessuale, per delitti contro la integrità e la sanità della stirpe

escluso quello preveduto dall'articolo 553, per il delitto di incesto, per omicidio, lesioni personali non colpose gravi o gravissime, furto, eccettuati i casi previsti dall'articolo 626, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per danneggiamento o appropriazione indebita nei casi per i quali si procede d'ufficio, truffa, fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, ricettazione e bancarotta fraudolenta, per giochi d'azzardo nonchè i condannati per circonvenzione di persona incapace, per usura, per frode in emigrazione, per le contravvenzioni previste dal titolo 7 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e dalle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 323 ».

## Art. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 va aggiunto il comma seguente:

« L'esclusione del diritto al voto dei condannati per i reati di cui alla disposizione n. 7 è limitata ad un quinquennio se la pena detentiva erogata non supera gli anni 3 ».